

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da
GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione
GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

VERONIKA BÍLKOVÁ
Full Prof. Charles University
in Prague

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
"Lumsa"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FERRER ORTIZ
Cat. Universidad
de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARMEN OTERO
GARCÍA-CASTRILLÓN
Cat. Universidad Complutense
de Madrid

FRANCISCA PÉREZ MADRID
Cat. Universitat
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

MARÍA JOSÉ ROCA FERNÁNDEZ
Cat. Universidad Complutense
de Madrid

MIGUEL RODRIGUEZ BLANCO
Cat. Universidad
de Alcalá



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da
GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione
GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

VERONIKA BÍLKOVÁ
Full Prof. Charles University
in Prague

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
"Lumsa"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FERRER ORTIZ
Cat. Universidad
de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

PAOLO MENGOLZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARMEN OTERO
GARCÍA-CASTRILLÓN
Cat. Universidad Complutense
de Madrid

FRANCISCA PÉREZ MADRID
Cat. Universitat
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

MARÍA JOSÉ ROCA FERNÁNDEZ
Cat. Universidad Complutense
de Madrid

MIGUEL RODRIGUEZ BLANCO
Cat. Universidad
de Alcalá

Anno CLVIII - Fascicolo 1 2026



STEM Mucchi editore

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Redazione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna; Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia € 125,00

Formato cartaceo estero 175,00

Formato digitale (con login)..... 96,00

Formato digitale (con ip) 105,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) 194,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 153,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip)..... 203,00

Fascicolo singolo cartaceo* 32,00

Fascicolo singolo digitale 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2026

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: <https://mucchieditore.it/prodotto/archivio-giuridico-filippo-serafini/>

<https://www.archiviogiuridiconline.it/> - <https://www.facebook.com/mucchieditore> -

<https://x.com/mucchieditore> - https://www.instagram.com/mucchi_editore/

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Legodigit (TN).

Finito di stampare nel mese di marzo del 2026.

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Veronika Bílková – Full Prof. Charles University in Prague; Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carmen Otero García-Castrillón – Cat. Universidad Complutense de Madrid; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; María José Roca Fernández – Cat. Universidad Complutense de Madrid; Miguel Rodriguez Blanco – Cat. Universidad de Alcalá

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Germana Carobene – Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Marco Cavina – Università di Bologna
Giuseppe Comotti – Università degli Studi di Verona
María del Rosario Cristóbal Roncero – Universidad Complutense de Madrid
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
María Isabel Garrido Gómez – Universidad de Alcalá
Montserrat Gas-Aixendri – Universitat Internacional de Catalunya
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Angelo Licastro – Università degli Studi di Messina
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Bologna
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Avv. Daniela Bianchini; Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma; Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma; Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano; Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna; Prof. Juan José Guardia Hernández – Universitat Internacional de Catalunya; Dott. Alessandro Perego – Univ. Cattolica di Milano; Dott.ssa Ilaria Samorè – Università di Bologna; Dott. Michele Spinozzi – Università Politecnica delle Marche; Prof. Alessandro Tira – Università degli Studi di Bergamo; Dott. Nico Tonti – Università di Bologna

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscolo (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva delle pagine l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, 1, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"); "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.
- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.

- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l’uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all’inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L’indicazione dell’abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all’interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L’abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell’opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

MISCELLANEA

Francesco Paolo Casavola

ALLE RADICI DELL'EUROPA. LA GRECITÀ E IL DIRITTO ROMANO*

1. Aristotele definì l'uomo animale politico. Ma il testo greco *ánthropos zôon politikôn estî* ha un più probabile significato constatativo che non astrattamente definitorio. Potremmo intendere che ai suoi tempi l'essere umano viveva nella *pólis*. Se ne può ricavare il postulato che la pienezza della condizione umana si realizza soltanto nella *pólis*. Dunque, occorre una rilevazione analitica di quell'*habitat* cui i Greci davano il nome di *pólis*. Non era uno spazio geografico, un territorio, ma una comunità, identificata con il nome dei suoi componenti – gli Ateniesi, gli Spartani – non dalla consistenza urbana della città di Atene o di Sparta. Ne consegue che la *pólis* è la convivenza dei *polítai*, dei cittadini. Ma costoro non coincidono con la popolazione, ne sono una parte. Oltre i cittadini stanno i meteci, stranieri cui è riconosciuto il privilegio di risiedere nella città, i perieci del circondario, gli schiavi privati e pubblici. I *polítai* sono i soli cittadini, nati da entrambi i genitori cittadini. Quella di *polítes* è perciò una condizione ereditaria: si è cittadini perché nati da cittadini. Come spiega Socrate prima di morire, la patria sono mio padre e mia madre, che mi hanno fatto nascere, allevato, educato.

Non per questo la cittadinanza è familistica. È politica, è la comunità dei *polítai*, che ha per caratteristica la *isótes*, l'egualianza, in primo luogo come *eleuthería*, *libertas*, in secondo

* Contributo accettato dalla Direzione e non sottoposto a procedura di *double-blind peer review*.

Questo straordinario saggio del professor Casavola, qui pubblicato a cura dell'allievo Lorenzo Franchini, era rimasto a lungo inedito. Esso costituisce il testo della *lectio magistralis* pronunciata il 17 febbraio 2017 a Roma, al Corso di Alta Formazione Politica per l'Europa organizzato dall'Istituto Luigi Sturzo. Si ringraziano molto il dottor Stefano Marcucci, per il prezioso aiuto fornito ai fini del reperimento del testo, e il dottor Guglielmo Farina, per l'aiuto altrettanto prezioso fornito ai fini della sua trascrizione e rielaborazione.

come *isegoría*, eguale libertà di parola. Questa rappresentazione della *isopoliteía* realizza un regime di democrazia diretta. I cittadini si riuniscono in un'assemblea, *ecclesia*, in cui ascoltano i demagoghi, prendono parte al dibattito, votano la decisione o la legge in esame, in totale libertà di opinione. La terza *isótes* è infatti la *isonomía*, l'eguaglianza dinanzi alla legge, perché il *nómos* è il prodotto della eguale libertà di ogni *polítes*. Una volta votata, la legge ha la stessa potenza e autorità del re arcaico che ha preceduto il regime della *pólis*: *pánton nómos basileús*, la legge regna su tutto. Si potrebbe obiettare che la *pólis* si arresta sul confine di una metafora quando si voglia guardarla dal versante del *nómos basileús*. La democrazia diretta consente a ciascun cittadino di promuovere una nuova e diversa legiferazione. Nella *basileía* il *nómos* tende ad essere perpetuo, e in ogni caso il suo mutamento è prodotto dalla volontà del padrone dei sudditi e del territorio, quale è il *basileús*. D'altra parte, è proprio dall'esperienza della *pólis* come comunità di cittadini liberi che ha origine la dottrina delle forme di governo, monarchia, oligarchia, tirannia, democrazia, aristocrazia, nelle quali tutte, tranne che nella democrazia, non abita la libertà dei cittadini. Certo, anche nella *pólis* la libera comunità dei cittadini convive con le diversità sociali dei ricchi e dei poveri, di quelle genetiche delle famiglie, delle fratrie, dei *ghénoi*, dei contadini, degli artigiani, dei mercanti, dei colti e degli analfabeti.

Ma non ne viene intaccata l'eguaglianza e la libertà politica, che hanno, invece, una realistica rappresentazione nella assemblea. Ad Atene, sulla collina Pnyx, era predisposto un anfiteatro per venticinquemila spettatori, in grado di utilizzare la fonetica della struttura per ascoltare gli oratori. La frequenza dell'assemblea era tuttavia per gli affari importanti di seimila cittadini, per le questioni minori tra mille e due-mila. La ragione della cittadinanza stava nell'autotutela militare della comunità. Superata la guerra eroica dello scontro dei carri, si inaugurò l'affrontamento oplitico di massa, come per gli Spartani, o la battaglia navale condotta da marinai rematori, come per gli Ateniesi. Ecco la genesi bellica della democrazia della *pólis*.

2. Altra e diversa vicenda fu quella romana. Nell'età arcaica struttura comunitaria originaria fu la famiglia rurale. Capo assoluto di questo gruppo fu il *pater familias* più anziano e valido tra i maschi suoi sottoposti. Le esigenze di difesa del gruppo si combinavano con quelle di accrescimento delle risorse per la sua sopravvivenza. Il termine *populus* discende dal verbo *populari*, che indica la devastazione militare. E verrà presto la sinonimia *populus/exercitus centuriatus* per l'ordinamento introdotto dagli Etruschi.

Si combatteva in tutti i mesi secchi di ogni anno, dapprima tra gruppi confinanti, poi tra popoli non lontani. Le armi erano produzione e patrimonio di ogni singola famiglia patriarcale. Un collegio di padri più forti e più ricchi prende la direzione di una vasta alleanza di famiglie, e delega un re a guidarne l'esercito, a presiederne il *comitium* per le incombenze giudiziarie e legislative. Cacciata la monarchia e fondata la repubblica, si valutò la distanza tra la legge e il re. Dal re si poteva ottenere il giudizio di una persona viva, la legge sarebbe stata *surda ac inexorabilis*, senza orecchie e senza cuore. Nasce lo Stato, i magistrati annui sono eletti dal popolo, il circuito costituzionale manifesto nell'endiadi *senatus populusque romanus*, l'*auctoritas patrum* esprime la superiorità dei *patres senatores* sull'intero organismo della *res publica*, la *lex publica* è *quod populus iubet atque constituit*, cioè non solo il comando, ma anche il *constituere*, vale a dire il patto popolare che è accettazione della legge proposta dal magistrato rogante, il voto comiziale è *in auctoritate senatus*. Altro che libertà e eguaglianza della democrazia greca. Siamo nello scenario della aristocrazia senatoria, un ordine socio-economico di famiglie di grandi proprietari fondiari, cristallizzato in un sistema politico, ancora evocativo di una remota genesi patriarcale e patrista. Le lotte di classe tra patriziato e plebe, le guerre civili e le anomale figure di poteri triumvirali in luogo di quelle delle magistrature non sarebbero bastate a dissolvere come anacronistico l'emblema *senatus populusque romanus*.

Occorse il genio di Augusto perché nascesse un'epoca politica nuova nella storia del mondo. Nel capitolo 34 delle *Res gestae* Augusto dichiara di non aver mai avuta una *potestas*

maggiore di quella dei suoi colleghi nelle magistrature repubblicane, ma *auctoritate omnibus praestiti*, ‘in quanto ad *auctoritas* fui più in alto di tutti’. Mi è accaduto altra volta di percepire un’assonanza concettuale tra questa frase di Augusto e quelle che si usa attribuire a Luigi XIV, il Re Sole: *l’Etat c’est moi*. In entrambe è affermata una solitudine istituzionale, dell’*auctoritas principis*, della identificazione dello Stato nella persona del Re. Siamo forse dinanzi al tracciato di parabole storiche che sfidano analogie, pur restando lontane. Augusto vuole riassumere in sé quella gerarchia di gradi e di piani che era l’ossatura di quella repubblica di cui si vantava restauratore. Ma questa era una finzione formale. In realtà Augusto era il potere romano su una parte del pianeta Terra, che andava dal bacino tricontinentale del Mediterraneo fino all’Europa nordica, con popoli e popolazioni di ogni razza e lingua e costumi, tuttora viventi in regimi economico-sociali e giuridico-politici differenziati. La *civitas* romana espansa nella penisola italica era una breve espressione geografica rispetto agli immensi territori assoggettati. Ma continuava ad essere il vivaio dei promagistrati e dunque dell’ordine senatorio che aveva visto assegnare il governo delle province non confinarie e pacificate alla propria responsabilità e lealtà verso il principe. Da Roma e dall’Italia provenivano anche i membri dell’ordine equestre tra i quali il principe reclutava i quadri della propria burocrazia, cui si diede un nome di diritto privato, *procuratores*, amici e collaboratori di un proprietario. E poi l’esercito, che non era più dai tempi di Caio Mario quello che era stato dalle origini, cittadini armati a spese delle famiglie, per combattere guerre stagionali, ma legioni e legioni di professionisti armati, equipaggiati, pagati, perciò soldati dallo Stato o da capi in grado di spendere in proprio, con ferme venticinquennali, e stanziati in terre assai lontane dalle natie, per garantire la *pax romana* e insieme funzionare da fattore di civilizzazione romano-latina.

L’era augustea affiancava alla antica costituzione della repubblica senatoria quella nuova burocratica e militare del principato, entrambe sovrastate da chi *auctoritate omnibus praestitit*. Repubblica e principato formano una nuova costi-

tuzione bifida, frutto del genio politico di Augusto. Si sventava così il rischio dissolutore delle contese triunvirali, sintomo della crisi dell'antica repubblica cittadina. Dal patrimonio dell'arcaico costituzionalismo patriarcale e patrista si ricava la nuova funzione dell'*auctoritas* attribuita al principe per governare insieme Roma e il mondo. A questa reinvenzione di un supremo potere costituzionale si aggiunge il suo contenuto politico, che è la *pax Augusti*. Il mondo, dopo il doloroso e sanguinoso travaglio delle guerre interne ed esterne, fu affascinato dalla strategia della pace. Tutto l'impero doveva diventare una casa tranquilla per ogni popolo, stanziale o nomade, di stirpe comune o forestiera. Questa conquista della pace universale era affidata all'apparato militare, che si organizzò in due modalità. La prima fu quella di funzionare come centrale tecnologica per la costruzione di strade, acquedotti, terme, frontiere fortificate. La seconda si potrebbe compendiare nella formula della presenza invisibile dei Custodi della sicurezza e della pace. Scriverà Elio Aristide nell'*Elogio a Roma* (66): «Così le città sono prive di presidi armati, ed a sorvegliare intere province bastano ali e coorti, non concentrate in forti contingenti entro le città, ma disseminate in numero giusto nelle province; gran parte delle popolazioni non sa neppure dove siano le milizie che le presidiano».

Lo strumento più forte e duraturo della pace romana fu tuttavia la giustizia erogata con magnanimità e saggezza ai cittadini e poi a tutti i provinciali, che ne fecero richiesta ai governatori imperiali. Anche qui la tendenza fu quella di realizzare una coincidenza plenaria tra condizione umana e cittadinanza giuridica. Dopo la *constitutio Antoniniana* del 212 d.C. Ulpiano scriverà: *Omnes qui in orbe romano sunt, cives romani effecti sunt*. L'assorbimento dell'*urbs* nell'*orbis* è il prodotto finale dell'imperialismo romano, che va interpretato come raggiungimento di una cittadinanza mondiale agognata da tutti i popoli civilmente più avanzati, e non come espansione massima di uno Stato territoriale. Il valore che ha animato un tale processo di civilizzazione è quello del diritto, costruito da Roma, secondo il computo temporale, che ne fa Giustiniano, in millequattrocento anni da Romolo a lui. In un

arco multisecolare così esteso vanno particolarmente osservati quei tratti che sono sopravvissuti fin nella nostra modernità. In primo luogo, la nascita di un diritto come scienza, quale la Mesopotamia, o l'Egitto, o Israele, o la Grecia o altra cultura o Stato del Mediterraneo antico non hanno mai conosciuto. I giuristi romani nacquero come cultori di una scienza o *sofía* che amministravano come privati in responsi richiesti dai concittadini. La *domus iurisconsulti* era *oraculum civitatis*. Con il principato il giureconsulto rende il responso in un edificio pubblico, una *statio*, il suo è un atto scritto, che può rendere perché insignito di uno *ius respondendi ex auctoritate principis*. Ancora una volta si ricorre alla *auctoritas* di chi più in alto di tutti riunisce in sé anche il potere creativo del diritto come empiricamente prodotto dall'intelligenza e dall'etica. Di un cultore della scienza giuridica non si dica che è di per sé autorizzato ad emanare il responso.

Non si tratta di fare di un privato un pubblico funzionario. Il meccanismo del *ius respondendi ex auctoritate principis* ha ben altra profondità che non sia quella di convertire la natura del responso, atto privato alle origini, pubblico ora. Il giureconsulto agisce come un portavoce di chi ha la suprema *auctoritas*. Egli è scelto a seconda della sua vicinanza alla persona e alla politica del principe. Può far parte del *consilium principis*, avere incarichi nella burocrazia, giungere in questo alla vetta della prefettura del pretorio. L'*auctoritas* è un grande mantello che ricopre in un unico corpo il principe e i giuristi. Se proseguiamo nell'uso di questa chiave interpretativa, comprendiamo meglio quanto accade dopo che non ci furono più giureconsulti dotati di *ius respondendi*. Le opere di cinque dei più grandi, Paolo, Papiniano, Ulpiano, Gaio, Modestino, si impiegarono come base dottrinale di un simile tribunale di morti. Poi si badò a fare compilazioni, da Teodosio a Giustiniano, ricavate dalla sterminata biblioteca degli scritti lasciati dalla scienza giuridica ormai estinta. Giustiniano, nella costituzione *Deo auctore* stende il progetto dei suoi *Digesta*. Egli dichiara di governare *Deo auctore*. Ancora una volta incontriamo l'*auctoritas*, questa volta non *principis*, ma *Dei*. La dottrina dell'*auctoritas* esce dall'orizzonte politico-costituzionale,

e pescando nella tradizione privatistica istituisce un'analogia tra l'*auctoritas* del tutore sul pupillo e quella di Dio sull'imperatore. Nei compiti di chi governa non rientrano solo guerra e pace e valore di soldati e di comandanti, ma l'ordine generale del mondo come stabilito dalla provvidenza trinitaria. Qui trova il suo posto la *legum auctoritas*, che i tempi vogliono sottratta alla confusione di una trasmissione testuale *in infinitum*. Nella costituzione *Tanta* si svolgerà la tesi che la compilazione ordinata farà dell'imperatore l'autore autentico delle leggi romane, unico giudice ed unico interprete. Sotto il cielo dell'*auctoritas* sembra si produca e si protegga l'intero corso della storia del mondo.

Questa è la versione romana. L'eco di quella greca la contraddirà: l'eguaglianza che fa dei *politai*, tutti insieme, i legislatori della *pólis*, è quella democrazia diretta uscita di scena proprio quando sul proscenio si alterneranno *auctoritas principis*, *auctoritas legum*, *auctoritas Dei*. Quando la recita riprenderà tra tutti e quattro gli attori che abbiamo presentato, sarà arduo distinguere tra la memoria del passato e l'invenzione di un diverso futuro.

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Alle radici dell'Europa. La grecità e il diritto romano

In questo saggio l'autore Francesco Paolo Casavola riflette sulle origini dei diritti di cittadinanza, a partire dall'esperienza greca antica fino a quella romana giustiniana, non senza qualche riferimento alla dialettica libertà-uguaglianza propria del mondo moderno. Se infatti nell'Atene classica il cittadino, libero ed eguale, sembra vedersi riconosciute, proprio perché tale, tutta una serie di prerogative, rilevanti sul piano politico e giuridico, nel contesto romano tali prerogative discendono invece dall'appartenenza alla famiglia patriarcale, e poi si reggono e consolidano in un quadro in cui v'è bisogno dell'assistenza 'autorevole', quando non addirittura 'autoritativa', di taluno che le garantisca (il senato, l'imperatore, infine persino Dio). In questa prospettiva si coglie anche il senso della genesi e dello sviluppo di una scienza giuridica specifica e prestigiosa.

Parole chiave: cittadinanza, libertà, uguaglianza, famiglia, autorevolezza, scienza giuridica.

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, At the Roots of Europe: Greekness and Roman Law

In this essay, the author Francesco Paolo Casavola reflects on the origins of citizenship rights, starting from the experience of ancient Greece up to that of Justinian's Rome, with some reference to the freedom-equality dialectic that is distinctive of the modern world. Whereas in classical Athens the citizen – free and equal – appears to be granted, precisely by virtue of that status, a series of prerogatives of political and legal relevance, in the Roman context these prerogatives instead derive from membership in the patriarchal family, and are then sustained and consolidated within a framework that requires the 'authoritative', if not even 'authoritarian', support of someone who guarantees them (the Senate, the emperor, and ultimately even God). Within this perspective one can also grasp the meaning of the genesis and development of a distinct and prestigious body of legal science.

Key words: citizenship, freedom, equality, family, authority, legal studies.

Note sui collaboratori del presente fascicolo

Francesco Paolo CASAVOLA (†2026), Presidente emerito della Corte costituzionale

Giuseppe SCIACCA, già Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Lorenzo FRANCHINI, Professore ordinario di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo, Università Europea di Roma

Marco PARISI, Professore ordinario di Diritto e religione, Università degli Studi del Molise

Lea QUERZOLA, Professore associato di Diritto processuale civile, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

María GARCÍA-NIETO BARÓN, Profesor Ayudante Doctor, Universidad de Navarra

Giulia BOVASSI, Ricercatrice associata in Bioetica, Universidad Anáhuac (Messico) e Associate Researcher Cattedra UNESCO in Bioetica e Diritti umani (Roma).

Costantino LUCHETTI, Borsista di ricerca in Diritto amministrativo, Università degli Studi di Siena

Anastasia CASTELLANI, Dottoranda di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Luca PASSARINI, Dottorando di ricerca in Diritto amministrativo, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

INDICE DEL FASCICOLO 1 2026

Miscellanea

<i>Francesco Paolo Casavola</i> , Alle radici dell'Europa. La grecità e il diritto romano	3
<i>Lorenzo Franchini</i> , Francesco Paolo Casavola: ritratto di un Maestro	11
<i>Giuseppe Sciacca</i> , Il diritto penale canonico alla prova dello <i>ius naturale</i> . Problemi aperti	27
<i>Marco Parisi</i> , Istituzioni politiche, organizzazioni religiose e fenomeno immigratorio. Riflessioni sulle nuove sfide degli assetti sociali contemporanei	45
<i>Lea Querzola</i> , Il ruolo del giudice nella tutela dei diritti della natura	69
<i>Giulia Bovassi</i> , Oltre la malattia: l'alleanza terapeutica al centro della medicina palliativa. Un'analisi bioetica	83
<i>Costantino Luchetti</i> , Il premio per i ritrovamenti e le scoperte ex artt. 92 e 93 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: il trattamento fiscale delle somme liquidate dall'amministrazione	111
<i>Luca Passarini</i> , Gli interventi delle Amministrazioni pubbliche nella tutela, valorizzazione e dismissione dei beni ecclesiastici di interesse culturale	129
Recensioni	203

CONTENTS (1 2026)

Articles

<i>Francesco Paolo Casavola</i> , At the Roots of Europe: Greekness and Roman Law	3
<i>Lorenzo Franchini</i> , Francesco Paolo Casavola: Portrait of a Master	11
<i>Giuseppe Sciacca</i> , The Penal System of Canon Law Tested by Natural Law. Open Problems	27
<i>Marco Parisi</i> , Political Institutions, Religious Organizations, and Immigration. Reflections on the new Challenges of Contemporary Social Structures	45
<i>Lea Querzola</i> , The Role of the Judge in Protecting Rights of Nature	69
<i>Giulia Bovassi</i> , Beyond Illness: The Therapeutic Alliance at the Heart of Palliative Medicine. A Bioethical Analysis	83
<i>Costantino Luchetti</i> , The Reward for Discoveries and Finds under Articles 92 and 93 of Decreto legislativo 22 January 2004, No. 42. The Tax Treatment of the Amounts Paid by the Administration ...	111
<i>Luca Passarini</i> , Public Administration Interventions in the Protection, Enhancement and Disposal of Ecclesiastical Assets of Cultural Interest	129
Book Reviews	203

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; SCOPUS.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.